



IULM

**Libera Università di Lingue e Comunicazione
International University of Languages and Media**

***Bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di Studio Regionali
a favore degli studenti iscritti alla Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM***

e

alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo

Anno Accademico 2020/2021

***Approvato con decreto del Rettore
n. 18893 del 11 maggio 2020***

INDICE

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio	Pag. 3
Composizione e numero delle borse di studio bandite	Pag. 4
Condizioni generali di partecipazione al concorso	Pag. 5
Requisiti di merito	Pag. 6
Requisiti di reddito	Pag. 12
Importi di borsa di studio, ristorazione gratuita e alloggio a condizioni agevolate	Pag. 18
Integrazioni di borsa di studio	Pag. 22
Formazione delle graduatorie	Pag. 24
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi	Pag. 25
Assegnazione e modalità di pagamento delle borse di studio	Pag. 26
Incompatibilità e trasferimenti	Pag. 27
Decadenza dal beneficio di borsa di studio	Pag. 28
Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 30
Termini e modalità per la presentazione della domanda	Pag. 31
Appendice 1 - Elenco delle Nazioni per la legalizzazione dei documenti	Pag. 32
Appendice 2 - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato Art. 13 Reg. UE 2016/679-GDPR	Pag. 34

Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Regionali *ANNO ACCADEMICO 2020/2021*

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D.lgs 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2020/2021". In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei Corsi di laurea per l'a.a. 2020/2021.

ATTENZIONE – Il numero delle Borse di studio messe a concorso, gli importi delle Borse di studio e delle relative Integrazioni, gli importi delle trattenute relative a servizi di ristorazione e alloggio, i limiti ISEE/ISPE, saranno successivamente definiti dalla delibera annuale di Regione Lombardia. Tali valori verranno precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2020 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.

Il concorso per l'assegnazione di Borse di Studio Regionali si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2020/2021 si iscrivono ai Corsi di studio della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo delle sedi di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per

Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Idoneo: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2020/2021) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2020/2021, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.:

Valentina Grassano

dirittoallostudio@iulm.it

1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO BANDITE

1.1 Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio Regionale si compone di una parte in denaro e di una parte in forma di servizi, di ristorazione gratuita e di alloggio a condizioni agevolate (questi ultimi solo per gli studenti IULM). Sono previste alcune integrazioni (vedi punto 6) quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti portatori di handicap.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995.

1.2 Borse di Studio per gli iscritti al primo anno e per gli iscritti ad ogni anno dei Corsi di Dottorato

L'Università IULM mette a concorso:

Studenti IULM: n. __ Borse di Studio per studenti iscritti **per la prima volta al primo anno** per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di laurea e laurea magistrale **e a tutti gli anni di corso regolare dei Corsi di dottorato di ricerca** (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al Decr. Min. 224/1999 e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449).

L'assegnazione delle Borse di Studio a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti ai Corsi di laurea potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 21650 del 13/11/2002.

Studenti Carlo Bo: n. __ Borse di Studio per studenti iscritti **per la prima volta al primo anno** per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di Mediazione linguistica. L'assegnazione dei benefici a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti ai Corsi di Mediazione potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 21650 del 13/11/2002.

1.3 Borse di Studio per gli iscritti ad anni successivi al primo

L'Università IULM mette a concorso:

Studenti IULM: n. __ Borse di Studio per studenti iscritti ad **anni successivi al primo** per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di laurea e laurea magistrale.

Studenti Carlo Bo: n. __ Borse di Studio per studenti iscritti ad **anni successivi al primo** per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di Mediazione linguistica.

<p>ATTENZIONE – Il numero delle Borse di studio messe a concorso sarà definito a seguito della emanazione della delibera regionale in ordine alle previsioni minime di finanziamento per l'a.a. 2020/2021. Tale numero verrà precisato con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2020 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.</p>
--

1.4 Eventuale ampliamento dei fondi disponibili

Il numero complessivo di Borse di Studio potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che potrebbero essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In tal caso i nuovi benefici saranno attribuiti agli studenti idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria di ampliamento.

2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:

- un regolare anno di Corso di Mediazione linguistica, di laurea, di laurea magistrale;
- un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i Corsi di Mediazione linguistica, di laurea, di laurea magistrale;
- un Corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. 224/99 e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449).

2.2 Livelli dei Corsi

I livelli dei Corsi per i quali è prevista la Borsa di Studio sono:

- diploma di studi superiori per Mediatore linguistico
- laurea (triennale, laurea di primo livello)
- laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)
- dottorato (livello massimo)

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il **conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso** con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai Corsi di Mediazione linguistica, ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, se non beneficiari di Borsa di Studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

2.3 Requisiti

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, **congiuntamente**, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. **Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.**

3 – REQUISITI DI MERITO

3.1.1 Requisiti generali

Gli studenti, nell'anno accademico 2020/2021, non devono:

- essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al Corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2020/2021;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'a.a. 2020/2021:

- si iscrivono al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di Corso di laurea o un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (vedi 3.1.2);

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2020/2021 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.2 Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2020/2021, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei Corsi di Mediazione linguistica, di laurea, di laurea magistrale e agli iscritti a qualunque anno di corso del dottorato.

Per prima immatricolazione assoluta si intende **qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di laurea o diploma (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2020/2021) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2020/2021, in qualunque Università italiana o straniera**, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc) e dal numero di anni trascorso dall'evento.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

3.1.3 Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria

La regolarità accademica di cui al punto 3.1.2 subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un Corso di Mediazione linguistica o di laurea triennale e che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni.

Tali studenti per potersi iscrivere a un Ateneo dell'Unione Europea devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d'origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto precedente, solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.

Esempi:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero.

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero, in quanto la durata dell'iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica e di laurea

Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica e di laurea devono sia possedere un requisito di accesso (3.2.1), sia conseguire durante l'a.a. 2020/2021 un requisito valutato ex post (3.2.2).

3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica e di laurea

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica e di laurea devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

3.2.2 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica e di laurea

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Mediazione linguistica e di laurea, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti **entro il 10 agosto 2021**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.4.).

Per mantenere la condizione di **beneficiario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti **successivamente al 10 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus (vedi 3.4.3).

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi 11.1).

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del Corso.

La formula utilizzata è la seguente:

$35 : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili}$

dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $35 \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente (ad esempio, per rinuncia agli studi con reimmatricolazione).

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.

3.3 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea magistrale, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.

Relativamente al requisito di merito, oltre ai requisiti indicati ai punti 3.1.1 e 3.1.2, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea magistrale devono conseguire durante l'anno accademico 2020/2021 un requisito valutato ex post rispetto alla data di conseguimento:

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 33 crediti **entro il 10 agosto 2021**.

Per mantenere la condizione di **beneficiario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 33 crediti **successivamente al 10 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021**.

Gli studenti che non conseguono entro il 30 novembre 2021 il livello minimo di merito di 33 crediti decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi punto 11).

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso.

La formula utilizzata è la seguente:

$33 : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili}$

dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $33 \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente (ad esempio, per rinuncia agli studi con reimmatricolazione).

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.

3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica, di laurea e laurea magistrale

3.4.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Mediazione linguistica, di laurea e di laurea magistrale devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020**:

Crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2020			
Corsi di studio	Anno di corso		
	2°	3°	Ultimo semestre (1 anno fuori corso)
Laurea e Diploma in Mediazione	35	90	150
Laurea magistrale (*)	45	==	90
(*) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i Corsi di Laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.			
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.			

Per i Corsi di Mediazione linguistica, di laurea e di laurea magistrale il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Facoltà, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.

3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2020. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, obblighi formativi recuperati, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche).

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 crediti
esame 2	voto 30/30	valore: 12 crediti
esame 3	voto 18/30	valore: 9 crediti
esame 4	voto: approvato	valore : 3 crediti
totale crediti posseduti		33 crediti
totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162 +	
totale	756	media ponderata: 756 / 30 = 25,20

3.4.3 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai Corsi di Mediazione linguistica e di laurea non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti ai punti 3.2.2 o 3.4.1, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un **bonus** con le seguenti modalità:

- **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- **quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a Corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai Corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04.

Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito di cui al punto 3.3.

Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un Corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero.

3.4.4 Studenti portatori di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4.1 fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita Commissione.

3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca

3.5.1 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno

Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del dottorato di ricerca mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l'esame finale di profitto del primo anno.

In caso negativo, si applicano le disposizioni per la decadenza totale (vedi 11.1). Non è prevista la decadenza parziale.

3.5.2 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo del dottorato di ricerca devono risultare regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica (vedi 3.1.2).

4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 L'I.S.E.E. per prestazioni universitarie

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E. per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Lo studente richiedente la borsa di studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda di borsa di studio, di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie (non ISEE ordinario) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sia stata sottoscritta in base alla normativa vigente in una data successiva al 1° gennaio 2020.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE.

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità (D.L. n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a), percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).

ISEE = (somma redditi al netto delle franchigie) + 20% (somma patrimoni al netto delle franchigie)

Parametro della scala di equivalenza

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di componenti disabili; presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore.

Per l'a.a. 2020/2021 i redditi e la situazione patrimoniale a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2018.

Le informazioni complete relative all'ISEE sono reperibili nel sito www.inps.it.

Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito INPS.

La D.S.U. può essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

Il rilascio da parte dei CAF della Attestazione ISEE per prestazioni universitarie è gratuito, poiché l'ANDISU, di cui l'Università IULM è Ente associato, ha sottoscritto a tal proposito un

protocollo d'intesa con la Consulta Nazionale dei CAF. Per individuare il CAF più accessibile al proprio luogo di residenza è possibile consultare il sito www.consultacaf.it.

La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max 15 giorni). Pertanto è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista per l'inserimento dei dati on line necessari al completamento della domanda di borsa di studio. **Saranno considerate valide solo Attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della D.S.U. sia successiva al 1° gennaio 2020.**

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un'ISEE universitaria sottoscritta entro la data di pubblicazione della graduatoria comporterà l'esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di assegnazione della borsa di studio, gli studenti devono avere, relativamente ai redditi del 2018 e alla situazione patrimoniale del 2018, un ISEE universitario il cui:

- indicatore di situazione patrimoniale equivalente I.S.P.E. (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a **€ 50.000,00**.
- indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) universitario non sia superiore a **€ 23.000,00**.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

ATTENZIONE – I due valori ISEE ed ISPE sopra indicati potranno essere aggiornati a seguito della emanazione della delibera regionale in materia di interventi per il Diritto allo studio per l'a.a. 2020/2021. Tali valori saranno eventualmente precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2020 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.

4.3 Nucleo familiare

4.3.1 Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente richiedente la Borsa di Studio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente, se coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.

Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Ai fini del calcolo ISEE universitario, l'art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purchè rispetti determinate condizioni. Pertanto il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- d) è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
- e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, **si trovi** in una delle condizioni a) o b) sopra riportate **e non si trovi** in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all'ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una **componente aggiuntiva** calcolata sul genitore non convivente.

4.3.2 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1), solamente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati negli ultimi **due anni**, non inferiori a **€ 6.500,00** annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 4.3.1.

4.3.3 Studente coniugato

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti riportati al punto 4.3.2 verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge.

4.3.4 Corsi di Dottorato

Il richiedente iscritto a corsi di Dottorato ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare "ristretto", composto da se stesso, dal coniuge e dai figli (se presenti).

4.3.5 ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la D.S.U. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi dell'anno solare precedente. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri e gli studenti italiani residenti all'estero

4.4.1 Documenti necessari

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio dell'anno 2019.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare, **entro e non oltre il 30.9.2020**, pena l'esclusione dalla graduatoria, un'attestazione ISEE universitaria per redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, integrata da:

- documento aggiornato attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019, non abbiano percepito reddito nell'anno 2019, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2019 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale) con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2019 dalla famiglia (espresso in titoli, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, saldi di conto corrente, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate
- avere data successiva all'1.1.2020.

4.4.2 Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 464/2019 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito

riportati), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Nell'appendice n. 1 al Bando di Concorso è disponibile l'elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (**non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato**) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti all'Ufficio Diritto allo Studio in copia.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.977,79 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamenti). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

4.4.3 Rifugiati politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un'Attestazione ISEE riferita al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

5 – IMPORTI DI BORSA DI STUDIO, RISTORAZIONE GRATUITA E ALLOGGIO A CONDIZIONI AGEVOLATE

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

5.1 Fasce di reddito

In base al valore ISEE universitario, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEE universitario	
	da	a
Prima fascia	€ 0,00	€ 14.420,31
Seconda fascia	€ 14.420,32	€ 17.709,34
Terza fascia	€ 17.709,35	€ 23.000,00

ATTENZIONE – Le fasce ISEE sopra indicate potranno essere aggiornate a seguito della emanazione della delibera regionale in materia di interventi per il Diritto allo studio per l'a.a. 2020/2021. Tali valori saranno eventualmente precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2020 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.

5.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

- studenti in sede:** appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- studenti pendolari:** appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
- studenti fuori sede:** appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prende alloggio a **titolo oneroso** nei pressi di tale sede, utilizzando le Residenze universitarie IULM, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo **non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.**

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia (<http://www.muoversi.regione.lombardia.it>) e i siti delle Aziende di trasporto locale.

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto e la certificazione fiscale di avvenuta registrazione del contratto, anche se avvenuta in regime di “cedolare secca”, dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 16 novembre 2020.

5.3 Ammontare delle Borse di Studio

5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare

L’ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

Studenti in sede			
1 ^a Fascia	€ 1.997,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.705,00
2 ^a Fascia	€ 1.536,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.244,00
3 ^a Fascia	€ 1.214,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.922,00
Studenti Pendolari			
1 ^a Fascia	€ 2.202,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.910,00
2 ^a Fascia	€ 1.739,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.447,00
3 ^a Fascia	€ 1.414,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.122,00
Studenti Fuori Sede		ospiti presso le Residenze universitarie IULM dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2021	
1 ^a Fascia	€ 2.152,00	+	alloggio a condizioni agevolate + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.252,00
2 ^a Fascia	€ 1.569,00	+	alloggio a condizioni agevolate + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.669,00
3 ^a Fascia	€ 1.009,00	+	alloggio a condizioni agevolate + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.109,00
Studenti Fuori Sede		ospiti presso altri alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l’a.a. 2020/2021	
1 ^a Fascia	€ 4.544,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.252,00
2 ^a Fascia	€ 3.961,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.669,00
3 ^a Fascia	€ 3.401,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.109,00

ATTENZIONE – Gli importi delle Borse di studio e il valore annuo dei servizi di alloggio e ristorazione (par. 5.4 e 5.5) potranno essere aggiornati a seguito della emanazione della delibera regionale in materia di interventi per il Diritto allo studio per l’a.a. 2020/2021. Tali valori saranno eventualmente precisati con un’integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2020 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.

5.3.2 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come i relativi servizi di alloggio a condizioni agevolate e di ristorazione gratuita, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.4 Alloggio a condizioni agevolate

85 studenti, iscritti all'Università IULM, (65 presso la residenza Santander e 20 presso la Cascina Moncucco), richiedenti la Borsa di studio regionale per l'a.a. 2020/2021, in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione della borsa medesima, saranno ammessi in Residenza previo versamento di € 688,00 a copertura totale del servizio, da settembre 2020 a luglio 2021.

Agli studenti che risulteranno beneficiari di Borsa di studio per l'a.a. 2020/2021, anche a seguito di graduatoria di ampliamento, sarà detratta, dall'ammontare della Borsa di studio, la somma di € 2.392,00.

Agli studenti che, anche a seguito di graduatoria di ampliamento, dovessero rimanere idonei non beneficiari, sarà richiesto il rimborso della retta annuale fruita, pari a **€ 2.392,00**.

Gli studenti iscritti al **primo anno fuori corso** beneficeranno delle condizioni agevolate per 6 mensilità (settembre 2020 – febbraio 2021).

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della prima rata di Borsa di Studio, il servizio alloggio a condizioni agevolate sarà riconosciuto nella misura del 50%. A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma di **€ 1.196,00** per rette.

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, qualora non raggiungano un numero di crediti sufficiente alla conferma della prima rata di Borsa di Studio, verrà richiesto il rimborso della somma di **€ 2.392,00** per rette.

Lo studente che risulterà beneficiario di Borsa di Studio e che darà le dimissioni anticipatamente non ha diritto al rimborso della quota di ospitalità a condizioni agevolate non fruita.

5.5 Ristorazione gratuita

Per gli studenti iscritti all'Università IULM beneficiari di Borsa di Studio e per gli idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo è prevista la ristorazione gratuita.

La fruizione dei pasti spettanti avviene tramite tessera elettronica rilasciata gratuitamente presso l'Ufficio Tasse - DSU, secondo quanto previsto dal Bando di Concorso per il Servizio Ristorazione e il Regolamento in esso contenuto.

Gli studenti che non usufruiscono del servizio ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati (vedi 6.2.1).

5.5.1 Studenti beneficiari di Borsa di Studio e idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo

Dall'1.1.2021 al 31.12.2021, gli studenti iscritti all'Università IULM beneficiari di Borsa di Studio e idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo, con tempi di percorrenza fino a 90 minuti, hanno diritto a fruire di un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al

venerdì, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura della mensa universitaria.

Dall'1.1.2021 al 31.12.2021, gli studenti iscritti all'Università IULM beneficiari di Borsa di Studio, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti, hanno diritto a fruire di un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al venerdì e di un pasto a pagamento, in modalità take away, secondo la fascia di appartenenza nel turno serale dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura della mensa universitaria.

Per il periodo antecedente all'1.1.2021 il tesserino mensa sarà attribuito nella fascia di reddito di appartenenza risultante da ISEE universitario.

Lo studente iscritto all'ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi mantiene la gratuità del pasto fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purchè prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo. Gli studenti che conseguono il titolo e non proseguono al livello di studi superiore decadono dal Servizio di ristorazione. Tali studenti hanno pertanto l'obbligo di restituire il tesserino mensa in loro possesso. Eventuali pasti fruiti oltre la data di conseguimento del titolo verranno addebitati al costo del servizio.

5.5.2 Studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno

Dall'1.1.2021 al 31.12.2021, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno all'Università IULM, risultati idonei ma non beneficiari per l'esaurimento dei fondi, potranno usufruire di un pasto giornaliero mediante il pagamento della tariffa prevista per gli studenti appartenenti alla prima fascia, anche se con valore ISEE appartenente alla seconda o alla terza fascia. Nessun rimborso è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

5.5.3 Gratuità per studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale (vedi 3.2.2), il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.

A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio (vedi 11.2).

5.5.4 Gratuità per studenti iscritti al primo anno fuori corso

Per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso che hanno diritto al pasto gratuito, questo è da intendersi nel periodo 1.1.2021-30.6.2021 e comunque non oltre la data di conseguimento del titolo. A partire dall'1.7.2021 il tesserino mensa verrà attribuito in fascia agevolata.

Sono comunque fatte salve le norme di validità e utilizzo del tesserino mensa previste nel Bando del Servizio Ristorazione e relativo Regolamento.

6 – INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

6.1.1 Studenti portatori di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di **€ 2.807,00** per studenti considerati in sede, di **€ 3.994,00** per studenti considerati pendolari e **€ 7.316,00** per studenti considerati fuori sede. Tale Borsa di Studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6.1.2 Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti portatori di handicap verranno assegnati da apposita Commissione successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste al punto 9.2, entro 30 giorni dalla deliberazione.

6.2.1 Mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio e gli idonei non beneficiari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all'estero deve essere certificato dall'Ufficio Relazioni Internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:

- a) delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i paesi europei e fino a € 500,00 per i paesi extraeuropei;
- b) della quota della trattenuta per i pasti gratuiti non fruiti nel periodo di soggiorno all'estero;
- c) della quota della trattenuta per le rette alloggio presso le Residenze universitarie IULM non fruiti nel periodo di soggiorno all'estero.

Il rimborso dei pasti e delle rette alloggio sarà calcolato su frazioni quindicinali e avrà luogo solo ed esclusivamente per soggiorni studio o stage nell'ambito dei programmi di mobilità certificati dall'Ufficio Mobilità o dall'Ufficio Career Service. Altri periodi di studio trascorsi all'estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

6.2.2 Graduatorie di Mobilità internazionale

La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata entro il 15.11.2021. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

6.2.3 Tempi e modalità di pagamento

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

Il pagamento dell'integrazione (comprensiva di rimborso pasti e rette alloggio) avverrà entro il 31.12.2021 secondo le modalità previste dal punto 9.2.

ATTENZIONE – Gli importi delle Integrazioni di Borsa di studio, per studenti portatori di handicap e per Mobilità internazionale, potranno essere aggiornati a seguito della emanazione della delibera regionale in materia di interventi per il Diritto allo studio per l'a.a. 2020/2021. Tali importi saranno eventualmente precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2020 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.

7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i Corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca

La graduatoria è formulata sulla base dell'I.S.E.E. per prestazioni universitarie del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left(1 - \frac{\text{ISEE universitario studente}}{(23.000,00)} \right) \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di Mediazione linguistica, di laurea e laurea magistrale

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2020, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020, è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$(\text{Votazione media ponderata studente} - 18) \times \frac{400}{(30-18)}$$

8 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate **entro il 31 ottobre 2020** sul sito www.iulm.it nella sezione Agevolazioni economiche, all'interno dello "SPORTELLLO TASSE - DSU" – Esito graduatorie e consultabili presso l'Ufficio Tasse - DSU.

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Ufficio Tasse – DSU entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio Tasse – DSU e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dell'istanza sarà comunicato mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati al Tar della Regione Lombardia nei termini previsti dalla normativa vigente.

9 – ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

9.1 Assegnazione

Le Borse di Studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

Gli studenti risultati idonei non beneficiari per esaurimento delle risorse saranno inseriti d'ufficio in specifica graduatoria di idoneità.

A seguito di finanziamenti aggiuntivi assegnati all'Università e alla Scuola da parte di Regione Lombardia o MIUR, il numero di beneficiari potrà essere successivamente aumentato sino alla concorrenza delle risorse ricevute. I benefici saranno attribuiti agli studenti utilmente collocati nella graduatoria di ampliamento.

9.2 Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme spettanti avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario. Agli studenti verrà pertanto chiesto, in fase di compilazione della domanda del beneficio, di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti.

Gli studenti iscritti all'Università IULM dovranno obbligatoriamente indicare le coordinate (IBAN) della **Card Ateneo Più**. La Card Ateneo Più, distribuita gratuitamente da Banca Popolare di Sondrio a tutti gli studenti iscritti presso l'Università IULM, oltre ad essere il badge universitario, include tutte le funzionalità di un conto corrente a zero costi.

Eventuali costi bancari sostenuti dall'Università IULM e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

9.3 Tempi di pagamento

9.3.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'importo assegnato, sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2020**. Agli studenti del primo anno dei corsi di laurea magistrale che dovessero risultare, alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, iscritti "in ipotesi", il pagamento della prima rata di Borsa di studio sarà sospeso fino all'avvenuta formalizzazione dell'iscrizione.

La seconda rata della borsa è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi 3.2.2, 3.3, 3.5.1).

9.3.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'importo assegnato, sarà erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2020** mentre il saldo verrà erogato **entro il 30 giugno 2021** (compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia).

9.3.4 Studenti beneficiari a seguito di ampliamento dei fondi a disposizione

La prima rata sarà corrisposta entro un mese dalla delibera regionale di liquidazione del finanziamento aggiuntivo (per gli iscritti ad anni successivi al primo si procederà all'erogazione dell'intero importo del beneficio qualora il pagamento venga disposto dopo il mese di maggio 2021). Per gli iscritti al primo anno di corso restano comunque validi i criteri di erogazione del saldo, se spettante (vedi 9.3.1).

10 – INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

10.1 Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati,
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9.4.2001,
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri,
- posti gratuiti in collegi, residenze o convitti.

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio Tasse - DSU. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall'Ufficio Tasse - DSU.

La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

10.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altra Università alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM o alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.

11 – DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO

11.1 Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- a) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l'Ateneo;
- b) lo studente non presenti all'Ufficio Tasse - DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi cap. 12);
- c) l'Ufficio Tasse - DSU accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
- d) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2020/2021.

La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica, laurea, laurea magistrale, qualora il requisito di merito previsto dai punti 3.2 e 3.3 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;

- e) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2020/2021, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- f) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica, laurea, laurea magistrale, non consegua il requisito di merito previsto dai punti 3.2 e 3.3;

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere all'Ufficio Tasse - DSU, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio.

Agli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, e che non raggiungono il requisito di merito previsto ai punti 3.2.2, 3.3 e 3.4.4, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2 Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica, di laurea, laurea magistrale, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 nel periodo compreso tra l'11 agosto e il 30 novembre 2021.

11.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere all'Università IULM le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni previste al punto 6, e l'importo corrispondente al valore dei servizi di ristorazione ed alloggio presso le Residenze universitarie IULM effettivamente goduti.

In caso di decadenza parziale (vedi 3.2.2, 3.3 e 11.2), ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il **blocco della carriera scolastica** dello studente fino a risoluzione della pendenza.

12 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

12.1 Controlli

La domanda per tutti i benefici del Diritto allo Studio Universitario è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

L'Università IULM, ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Università IULM, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, per la totalità degli aventi diritto, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra P.A. detentrici dei dati autocertificati, secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

L'Università potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione legata alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

12.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, una somma comprensiva di quanto erogato e della sanzione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, una somma comprensiva della differenza tra quanto erogato e quanto spettante e della relativa sanzione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

13 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 Modalità

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul sito internet www.iulm.it, sezione Agevolazioni economiche – Borse di studio regionali, alla voce SPORTELLO TASSE – DSU (Richiesta benefici – Diritto allo studio).

Gli **studenti dell'Università IULM** dovranno obbligatoriamente compilare la domanda attraverso la **Login Ateneo** e pertanto dovranno essersi precedentemente accreditati ai Servizi online dell'Università IULM. Fatta salva l'eventuale consegna di documentazione non autocertificabile (es. documenti relativi a redditi percepiti all'estero, contratto di locazione presso privati per studenti fuori sede, ecc.), gli studenti dell'Università IULM non dovranno far pervenire il riepilogo cartaceo della richiesta.

Gli **studenti della Scuola Carlo Bo** dovranno compilare la domanda attraverso l'accreditamento nello Sportello Tasse - DSU. Terminato il caricamento dei dati on-line sarà necessario far pervenire all'Ufficio Tasse - DSU, **entro 10 giorni** la copia cartacea del riepilogo dei dati dichiarati debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento di identità ed eventuale documentazione relativa a situazioni non autocertificabili (es. documenti relativi a redditi percepiti all'estero, contratto di locazione presso privati per studenti fuori sede, ecc).

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2020/2021 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

13.2 Termini

La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata entro e non oltre il 31 agosto 2020.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tasse - DSU, entro 15 giorni dall'evento e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ufficio Tasse - DSU entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Il supporto alla compilazione della domanda on-line è fornito dal lunedì al venerdì tramite **help-desk telefonico** (02.891412.851.816.635 dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e tramite **posta elettronica** all'indirizzo dirittoallostudio@iulm.it. Il servizio di help-desk sarà sospeso dal 6 al 22 agosto.

Appendice 1

Elenco delle Nazioni per la legalizzazione dei documenti (punto 4.4.2)

- Afghanistan	C	- Gran Bretagna (estesa a Anguilla,	B
- Albania	B	Antartico Britannico, Bermuda,	
- Andorra	B	Cayman, Falkland, Georgia del Sud	
- Angola	C	e Isole Sandwich, Gibilterra, Guernsey,	
- Antigua e Barbuda	B	Isola di Man, Isole Vergini Britanniche,	
- Antille Olandesi	B	Jersey, Montserrat, Sant'Elena, Turks	
- Argentina	B	e Caicos)	
- Armenia	B	- Grecia	A
- Aruba	B	- Grenada	B
- Australia	B	- Guatemala	B
- Austria	A	- Guinea	C
- Azerbaigian	B	- Guinea Bissau	C
- Bahamas	B	- Guinea Equatoriale	C
- Bahrain	B	- Haiti	C
- Bangladesh	C	- Hong Kong	B
- Barbados	B	- Honduras	B
- Belgio	A	- India	B
- Belize	B	- Irlanda	A
- Benin	C	- Islanda	B
- Bhutan	C	- Isole Cook	B
- Bielorussia	B	- Isole Marshall	B
- Bolivia	B	- Israele	B
- Bosnia-Erzegovina	B	- Kazakistan	B
- Botswana	B	- Kiribati	C
- Brasile	B	- Kosovo	B
- Brunei	B	- Kirgizistan	B
- Bulgaria	A	- Laos	C
- Burkina Faso	C	- Lesotho	C
- Burundi	C	- Lettonia	A
- Cambogia	C	- Liberia	C
- Capo Verde	B	- Liechtenstein	A
- Chad	C	- Lituania	A
- Cile	B	- Lussemburgo	A
- Cipro	A	- Macao	B
- Colombia	B	- Macedonia	A
- Comoros	C	- Madagascar	C
- Corea del Nord	C	- Malawi	C
- Corea del Sud	B	- Mali	C
- Costa Rica	B	- Malta	A
- Croazia	A	- Marocco	B
- Danimarca	A	- Mauritania	C
- Dominica	B	- Mauritius	B
- Ecuador	B	- Messico	B
- El Salvador	B	- Mongolia	B
- Eritrea	C	- Moldovia	B
- Estonia	A	- Montenegro	B
- Eswatini	B	- Mozambico	C
- Etiopia	C	- Myanmar	C
- Fiji	B	- Namibia	B
- Filippine	B	- Nepal	C
- Finlandia	A	- Nicaragua	B
- Francia	A	- Niger	C
- Gambia	C	- Niue	B
- Georgia	B	- Norvegia	A
- Germania	A	- Nuova Zelanda	B
- Giappone	B	- Olanda	A
- Gibuti	C	- Oman	B
- Panama	B		

- Paraguay	B
- Perù	B
- Polonia	A
- Portogallo	A
- Principato di Monaco	B
- Repubblica Ceca	A
- Repub. Dem. Del Congo	C
- Repub. di San Marino	A
- Repub. Centro Africana	C
- Repub. Dominicana	B
- Romania	A
- Russia	B
- Rwanda	C
- Saint Christopher e Nevis	B
- Saint Vincent e Grenadine	B
- Samoa	B
- Santa Lucia	B
- Sao Tome & Principe	C
- Senegal	C
- Serbia	B
- Seychelles	B
- Sierra Leone	C
- Slovacchia	A
- Slovenia	A
- Solomon Island	C
- Somalia	C
- Spagna	A
- Stati Uniti d'America	B
- Sud Africa	B
- Sudan	C
- Sudan del Sud	C
- Suriname	B
- Svezia	A
- Svizzera	A
- Tajikistan	B
- Tanzania	C
- Timor Leste	C
- Togo	C
- Tonga	B
- Trinidad e Tobago	B
- Tunisia	B
- Turchia	A
- Tuvalu	C
- Ucraina	B
- Uganda	C
- Ungheria	A
- Uruguay	B
- Uzbekistan	B
- Vanuatu	C
- Venezuela	B
- Yemen	C
- Zambia	C
- Zimbabwe	C

Appendice 2

Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato Articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano nella persona del legale rappresentante pro-tempore. L'Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.

2. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

Sulla base dell'art. 6 lett. e)

-Organizzare e predisporre per studenti interessati tutti gli interventi economici idonei a garantire pari opportunità di accesso alle strutture universitarie;

-Gestione delle richieste di benefici economici e attività amministrativo contabili connesse, verifiche anagrafiche e fiscali incluse.

Sulla base dell'art. 6 lett. b)

-Gestione delle richieste di accesso alle Residenze universitarie, assegnazione degli alloggi e attività amministrativo contabili connesse (es. fatturazione);

Sulla base dell'art. 6 lett. a)

-Gestione delle istanze di "sovvenzione straordinaria" in caso di evento grave, qualora l'evento addotto sia costituito da un fatto riguardante lo stato di salute e/o di disabilità dell'istante o di uno dei percettori del suo reddito familiare.

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- Strutture interne di Ateneo preposte;
- Società incaricate della fornitura di servizi presso le Residenze e gli esercizi di ristorazione;

- Enti esterni per realizzare servizi integrati a favore degli studenti universitari e preposti per favorire il diritto allo studio;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;
- Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica e la piattaforma web IULM).

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale non saranno trasferiti all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. In particolare l'anagrafica degli studenti e i dati di carriera sono conservati dall'Ateneo illimitatamente nel tempo, la conservazione dei restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è necessario per gestire le attività sopra descritte connesse all'assegnazione di agevolazioni, benefici economici, servizi e alloggi universitari su richiesta. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità di gestire tutte le attività di cui al punto 2 della presente informativa.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer scrivendo all'indirizzo privacy@iulm.it Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.